

NOTE E DOTTRINA

Charitable trust e imposta sulle successioni e donazioni.

Fonte: **Giurisprudenza Commerciale**, fasc.2, 2021, pag. 338

Nota a: **Cassazione civile**, 12 settembre 2019, n.22758, sez. trib.

Autori: **Maddalena Cecci**

Sommario: 1. Premessa. — 2. Il caso e le valutazioni della Cassazione. — 3. La permanente incertezza in ordine all'individuazione del presupposto dell'imposta di successione e donazione di cui all'art. 2, d.l. 262/2006 rispetto allo strumento del trust. — 3.1. La posizione dell'Agenzia delle entrate. — 3.2. I numerosi cambi di rotta e la nuova lettura della Suprema Corte sui criteri di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. — 3.3. La difficile declinazione dei principi enucleati nel trust di scopo caritatevole. — 4. I profili soggettivi dell'imposta sulle successioni e donazioni e l'operatività del principio della responsabilità solidale. — 4.1. La solidarietà passiva tributaria prevista dall'art. 57, d.p.r. 131/1986 per l'imposta di registro. — 4.2. L'applicazione della solidarietà passiva rispetto all'imposta sulle successioni e donazioni. — 5. Considerazioni conclusive.

1. *Premessa.* — La sentenza n. 22758 del 12 settembre 2019 offre l'occasione per verificare l'effettiva portata risolutiva dei chiarimenti dettati dalla Suprema Corte nel corso del 2019 in materia di imposizione indiretta del *trust*. In tale circostanza, sposando una via interpretativa solo in apparenza più vicina alla nuova posizione che non alle letture precedenti, gli Ermellini ritengono, infatti, corretto l'operato dell'Amministrazione finanziaria che richiede al disponente di un *charitable trust* di versare, in qualità di debitore solidale e nella misura proporzionale dell'8%, la maggiore imposta di successioni e donazioni.

La decisione in esame si fonda su motivazioni che, lungi dal mostrarsi coerenti con il ragionamento condotto, evidenziano due profili problematici: il primo concerne l'annosa questione legata al presupposto della reintrodotta imposta di successione e donazione così come dettata dall'art. 2, comma 27, d.l. 262/2006, mentre il secondo — strettamente connesso — attiene all'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta in esame e alla necessità di chiarire i criteri di applicazione della solidarietà passiva tra le parti coinvolte nel *trust*.

2. *Il caso e le valutazioni della Cassazione.* — Nella fattispecie oggetto della sentenza in

commento, un soggetto costituiva un *trust* per scopi caritatevoli e filantropici e, attraverso assegni circolari non trasferibili, conferiva in esso l'importo di euro 4.867.992,00 nominando quale *trustee* una società di capitali con sede in Nuova Zelanda senza, tuttavia, individuare alcun beneficiario finale. Secondo il soggetto disponente, l'atto di trasferimento delle somme di denaro al *trustee*, chiamato ad amministrarle per il perseguimento dei predetti scopi caritatevoli e filantropici, non poteva ritenersi in alcun modo idoneo a determinare l'arricchimento definitivo di alcun soggetto e, pertanto, veniva assoggettato alla sola imposta di registro in misura fissa e non anche all'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, convertito in l. n. 286/2006, prevista in misura proporzionale.

Con avviso di liquidazione, l'Agenzia delle Entrate contestava al contribuente l'errata applicazione del regime fiscale, richiedendo il versamento della maggiore somma dovuta a titolo di imposta di successioni e donazioni, da calcolarsi in considerazione dell'aliquota dell'8% di cui all'art. 2, comma 49, d.l. 262/2006, in quanto il conferimento del denaro consentiva al *trust* — ovvero al *trustee* (1) — di operare direttamente e immediatamente, seppure per il perseguimento di finalità caritatevoli e filantropiche, a favore di una platea indefinita di destinatari.

Muovendo dalla ricostruzione secondo cui la causa del *trust* risiede nella costituzione del vincolo sui beni che il contribuente intende trasferire, in entrambi i gradi di merito, i giudici ritenevano legittimo il recupero dell'Erario, riconoscendo che il presupposto impositivo dell'imposta di successioni e donazioni si fosse verificato nel momento in cui il disponente ha trasferito i beni in *trust* nominando il *trustee* per la loro amministrazione e qualificandolo, di fatto, come il vero e proprio proprietario; ciò, senza che potesse assumere rilievo l'eventuale trasferimento ai beneficiari finali e, dunque, neppure la loro mancata individuazione.

Avverso la sentenza di secondo grado, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte, eccependo che i giudici della Commissione Tributaria Regionale avrebbero erroneamente individuato il presupposto impositivo dell'imposta di successioni e donazioni nel momento del conferimento dei beni in *trust* in quanto, per contro, l'imposta in parola dovrebbe ritenersi applicabile solo al momento dell'individuazione dei beneficiari finali.

A favore dell'Amministrazione finanziaria si è schierata anche la Suprema Corte, la quale, a seguito di un ragionamento — peraltro del tutto coerente, almeno in apparenza, con quello condotto nelle coeve pronunce — secondo cui il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni deve ritenersi sussistente solo quando risulta riscontrabile un arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, giunge all'approdo per cui, nel caso di specie, la clausola dell'atto costitutivo che consente al *trust* — ovvero al *trustee* — di

operare direttamente con il denaro ricevuto per finalità liberali costituisce di per sé un trasferimento ed un arricchimento idonei ad integrare il predetto presupposto di cui all'art. 2, d.l. 262/2006.

Il principio di diritto su cui la Suprema Corte fonda la propria motivazione pare frutto della cd. “terza via interpretativa” (2). Rispetto alle soluzioni — collocate agli antipodi — della tassazione “in entrata”, già al momento della costituzione del *trust*, e della tassazione “in uscita”, solo qualora si concretizzi l'arricchimento del beneficiario finale mediante il trasferimento, ad opera del *trustee*, del fondo in *trust*, la lettura intermedia individua il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni nel vincolo di destinazione che sia in grado di determinare l'insorgere della capacità contributiva del destinatario immediato dell'atto di disposizione con cui il disponente conferisce i beni in *trust*.

3. *La permanente incertezza in ordine al presupposto impositivo rilevante per l'imposta sulle successioni e donazioni applicabile al trust.* — Le conclusioni raggiunte dai Supremi Giudici nel caso in esame costituiscono il risultato — per vero piuttosto inatteso — di compiute riflessioni in ordine al momento in cui, nell'ambito della vita del *trust*, deve ritenersi concretizzato il presupposto dell'imposta di successione e donazione.

Ed invero, come ormai noto, l'*impasse* creatasi attorno alla fiscalità indiretta dello strumento in esame trae origine dalla formulazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, convertito dalla L. 286 del 2006, secondo cui “è (re)istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”.

In particolare, l'annosa questione — che si pone anche al centro della pronuncia in commento — deriva dalla scelta di estendere il perimetro oggettivo della disposizione riconoscendo che l'imposta in parola trova applicazione anche “sulla costituzione dei vincoli di destinazione” oltre che sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito.

Ciò posto, nel tentativo di prestare maggiori chiarimenti sugli aspetti relativi alla fiscalità indiretta della fattispecie in commento, non pare possibile tralasciare la rassegna delle diverse letture interpretative susseguitesì in ordine alla predetta locuzione; letture che, come meglio si vedrà oltre, non sembrano essersi ancora oggi allineate.

3.1. *La posizione dell'Agenzia delle entrate.* — Il punto di partenza della presente analisi è necessariamente rappresentato dalla posizione dell'Amministrazione finanziaria, come

delineata nelle circolari n. 3/E del 2008 e n. 48/E del 2007.

In tali documenti, viene subito posto in rilievo che la costituzione del *trust* — da intendersi come un rapporto giuridico complesso, fondato su di un'unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del *trust* (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo) — determina un effetto segregativo sui beni in esso conferiti, sia rispetto al patrimonio personale del disponente, sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni (*trustee*). Ne deriva, dunque, che, nonostante risulti essere l'intestatario formale, il *trustee* non può legittimamente utilizzare i beni per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell'atto istitutivo del *trust* e, quindi, deve ritenersi che i beni del *trust* vadano a costituire un patrimonio con una specifica autonomia giuridica; quest'ultima caratteristica contraddistingue lo strumento in esame rispetto alle altre ipotesi di costituzione di vincoli di destinazione (3).

Sulla scorta di questi necessari tasselli di natura giuridico-civilistica, l'Amministrazione finanziaria si impegna, poi, ad individuare la disciplina fiscale applicabile ai fini dell'imposte indirette.

In particolare, muovendo proprio dall'autonomia giuridica dello strumento in esame, secondo la lettura del Fisco, l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in ragione della costituzione del vincolo di destinazione e non badando al trasferimento che si è verificato per effetto del predetto vincolo; ciò, in ogni caso e a prescindere dalla tipologia di *trust* costituito (ivi incluso il *trust* auto-dichiarato, in cui il *settlor* assume le funzioni di *trustee*). Conseguentemente, dunque, che l'imposta in parola deve essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio in considerazione delle franchigie e delle aliquote individuate dal comma 49 dell'art. 2, d.l. 262/2006.

Con più preciso riferimento al meccanismo impositivo, la prassi erariale ritiene che laddove il *trust* venga costituito nell'interesse di uno o più beneficiari finali, anche se non individuati, il cui rapporto di parentela con il disponente sia determinato, "l'aliquota d'imposta si applica con riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario e non a quello intercorrente tra il disponente e il trustee (v. Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007)". Per contro, nel caso in cui si tratti di *trust* costituiti nell'interesse di soggetti non legati al disponente da alcun vincolo di parentela, *trust* di scopo gestiti per realizzare un determinato fine senza indicazione di beneficiario finale o, ancora, di *trust* costituiti nell'interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela, l'imposta dovrà essere versata nella misura determinata dall'applicazione dell'aliquota massima dell'8%.

Prendendo dunque le mosse dall'assunto per cui l'assoggettamento ad imposta sulle successioni e donazioni trae origine, a parere dell'Amministrazione, dalla natura

patrimoniale del conferimento in *trust* nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà, non può che giungersi a rilevare che la devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in *trust* non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in *trust*, funzionale all'interesse dei beneficiari.

Come chiarito dal Fisco in entrambi gli interventi, l'atto di costituzione del *trust* senza contestuale conferimento dei beni rimane escluso dall'ambito di applicazione dell'imposta di cui al d.lgs. 346/1990 e, rappresentando un atto privo di contenuto patrimoniale, deve essere assoggettato, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico sull'imposta di registro (4).

Da ultimo, sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta, l'Amministrazione precisa che occorre far riferimento all'articolo 5, comma 1, del TUS, in base al quale "l'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi". Facendo leva su tale previsione, secondo una lettura ancora oggi molto discutibile, l'Amministrazione conclude evidenziando che "il soggetto passivo dell'imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa".

A fronte di una giurisprudenza di legittimità che si mostra particolarmente incerta — anche se mai, se non nella fase iniziale, in linee con le vedute dell'Erario —, l'Amministrazione finanziaria ha sempre mantenuto ferma la propria posizione che, peraltro, trova oggi conferma nella recente risposta ad interpello n. 371 del 2019, nella quale si sottolinea nuovamente che "al conferimento di beni in «*trust*» deve essere applicata l'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale avendo riguardo, ai fini della determinazione delle aliquote, al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario" (5).

3.2. I numerosi cambi di rotta e la nuova lettura della Suprema Corte sui criteri di applicazione delle imposte indirette. — Come appena accennato, contrariamente all'Amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione è più volte tornata sui suoi passi in ordine al tema della fiscalità indiretta del *trust* (6).

Il susseguirsi di pronunce ondivaghe e contrastanti — ancora oggi fonte di un dibattito che non pare possa dirsi risolto neppure alla luce del filone delineatosi nel 2019 — inizia con i primi arresti emessi dalla Corte di legittimità nel 2015 con riguardo alle differenti tipologie di *trust* autodichiarato, *trust* di scopo e *trust* liberale (7), a cui ha dato seguito la successiva sentenza n. 4482 del 2016, anche quest'ultima relativa ad un *trust* liberale.

In dette circostanze, la Suprema Corte ha ritenuto che l'atto di costituzione del *trust* con contestuale dotazione di beni nel medesimo dovesse essere assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni, giacché la tassazione, pure in assenza di un effetto traslativo, deve ritenersi giustificata qualora si sia concretizzata la “predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti” e, in particolare, “là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'esercizio delle proprie facoltà proprietarie, per essere gestita da altri a beneficio di terzi, finisce con l'impoverirsi” (8).

A parere degli Ermellini, il d.l. 262/2006 avrebbe, dunque, non solo reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni ma anche inserito all'interno del nostro ordinamento una nuova imposta volta a colpire la sola costituzione del vincolo di destinazione in quanto ritenuta idonea, di per sé sola, a rappresentare un fatto indice di capacità contributiva assoggettabile al trattamento impositivo dettato dal d.lgs. 346/1990.

Questa lettura — che ha ricevuto numerose critiche da parte della dottrina (9) — è stata presto ribaltata con la sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016 la quale, giungendo ad approdi diametralmente opposti, ha escluso l'ingresso nel nostro ordinamento di una nuova imposta sul “vincolo di destinazione”.

In particolare, rispetto ad un'altra ipotesi di *trust* autodichiarato, gli Ermellini hanno stabilito che l'imposta di successioni e donazioni non potesse trovare in alcun modo applicazione in quanto il presupposto richiesto dall'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, con cui è stata reintrodotta l'imposta in parola, non si era verificato. La Corte ha chiarito la propria posizione spiegando che l'aggiunta della locuzione “sulla costituzione di vincoli di destinazione” accanto alle altre ipotesi traslative non può in alcun modo significare che l'imposta debba trovare applicazione ogni qualvolta si apponga un vincolo di destinazione; deve invece ritenersi ragionevole che essa rappresenti la soluzione alla preoccupazione del legislatore di vedere esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 2 cit. i trasferimenti liberali e/o gratuiti realizzati per effetto della costituzione di vincoli di destinazione (10).

Questa interpretazione costituisce il risultato di un'attenta analisi del presupposto impositivo di cui all'art. 2 cit.; analisi dalla quale non può che emergere la totale estraneità rispetto all'imposta in parola di fenomeni che non comportano l'arricchimento di un soggetto per effetto di un atto dispositivo di un altro soggetto, il quale — è chiaro — subisce un contestuale depauperamento del proprio patrimonio (11).

Le conclusioni così raggiunte sono state in seguito riproposte dalla Suprema Corte la quale, seppur rispetto ad una fattispecie verificatasi antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 2, d.l. 262/2006, ha ancora una volta evidenziato che l'atto di dotazione del *trust*

non determina effettivo e immediato arricchimento in capo ad alcun soggetto.

Ed invero, se, da un lato, il *trustee* diviene titolare solo formale dei beni conferiti nel *trust* ed ha il preciso dovere di gestirli secondo le intenzioni del disponente, dall'altro, i beneficiari (eventualmente individuati o anche solo individuabili) sono in una posizione "di attesa" ed il presupposto dell'arricchimento connesso all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni potrà dirsi in capo a loro concretizzato solo quando (e se) il *trustee* provvederà a trasferirgli quanto di spettanza secondo l'atto costitutivo (12).

In tale contesto, non pare ultroneo sottolineare che il trasferimento di beni dal disponente al *trustee* avviene a titolo gratuito poiché si tratta di un atto meramente strumentale al perseguimento degli obiettivi che il disponente intende perseguire mediante l'istituzione del *trust* (13). Alcun arricchimento si verifica, infatti, in capo al *trustee*, che opera in via temporanea quale mero amministratore dei beni in *trust*.

Orbene, quando sembrava che la Corte fosse propensa a schierarsi a favore dell'applicazione dell'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni solo al momento del trasferimento ai beneficiari finali, le riflessioni elaborate con alcune successive pronunce del 2018 hanno riaperto il dibattito.

In particolare, a fronte di un *trust* di scopo costituito in epoca antecedente alla reintroduzione dell'imposta di successioni e donazioni, la Suprema Corte ha deciso di richiedere l'intervento dei giudici di merito al fine di verificare se il trasferimento dal disponente al *trustee* avesse determinato quell'effetto di immediato e definitivo trasferimento che, secondo la lettura adottata, avrebbe potuto determinare il sorgere del presupposto di cui all'art. 2, cit.

Così facendo, è stata avanzata l'ipotesi di differenziare i *trust* traslativi dai *trust* non traslativi: i primi realizzerebbero arricchimenti patrimoniali immediatamente tassabili mentre i secondi darebbero luogo a fenomeni di mera segregazione non riconducibili all'art. 2 cit. (14).

Attraverso la richiamata classificazione (15), la Suprema Corte intende sottolineare che talune tipologie di *trust* sembrano consentire di valutare sin da subito l'effettiva volontà del disponente di trasferire dei diritti o dei beni a terzi mediante l'interposizione del *trustee*: da ciò deriverebbe l'insorgere immediato della capacità contributiva tassabile ai sensi dell'art. 2 cit. in capo ai beneficiari (16).

Questo parziale *revirement* ha preceduto la tappa decisiva (anche se, forse, non ancora conclusiva) del tortuoso percorso di ricostruzione giurisprudenziale della fiscalità indiretta del *trust*; percorso che non può evidentemente prescindere dal tentativo di riuscire a

identificare i tratti peculiari dello strumento sotto il profilo giuridico-civilistico (17).

Ed infatti, nel corso del 2019, la Suprema Corte si è pronunciata a più riprese sul tema in commento (ivi inclusa la fattispecie oggi in esame), pervenendo a soluzioni (apparentemente) soddisfacenti in quanto capaci di rinvenire una serie di “fattori individualizzanti comuni” sulla base dei quali ragionare, in maniera organica e uniforme, di fronte ad ogni peculiare tipologia di *trust*, per poter individuare il corretto trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette (18).

In particolare, attraverso l'analisi condotta, gli Ermellini sono giunti alla conclusione per cui deve ritenersi riconducibile allo strumento del *trust* ogni rapporto negoziale caratterizzato dai seguenti elementi: la presenza di una causa unica rappresentata dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello strumentale di segregazione, l'“attuazione del vincolo di destinazione” mediante l'attribuzione formale al *trustee* della titolarità dei beni e dei poteri gestori conformemente alla realizzazione dello scopo e, in ultimo, l'attribuzione al beneficiario di una posizione giuridica recante una “mera aspettativa” e non certo un diritto soggettivo.

Alla presenza di tali elementi deve escludersi che il momento del conferimento dei beni in *trust* abbia determinato un effetto traslativo a favore del *trustee* — che assume il ruolo di mero amministratore — o a favore dei beneficiari individuati i quali, a ben vedere, non acquisiscono alcun diritto immediato nei confronti del *trust* e dei beni in esso segregati (19) (20).

In definitiva, secondo le statuizioni della Suprema Corte, la mera segregazione non può in alcun modo costituire il fatto indice della capacità contributiva richiesta ai fini dell'applicazione dell'imposta di successioni e donazioni; e ciò — si badi bene — indipendentemente dalla tipologia di *trust*.

3.3. *La difficile declinazione dei principi enucleati nel trust di scopo caritatevole.* — Di primo acchito, la netta presa di posizione della Corte a favore della tassazione “*eventuale e differita*” dei trasferimenti realizzati mediante la costituzione del *trust* pareva aver posto fine all'annoso dibattito, sciogliendo ogni riserva sulle modalità e sui criteri di accertamento che le Commissioni di merito ed eventualmente i Giudici di legittimità sono chiamati ad adottare.

Senonché, prestando particolare attenzione alle motivazioni rilasciate dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, è agevole cogliere le criticità che possono sorgere nel declinare i predetti principi in particolari tipologie di *trust* quali, per l'appunto, i *trust* di scopo.

Ed invero, in un caso quale quello di specie, avente ad oggetto un *trust* di scopo filantropico e caritatevole — cd. *charitable trust* — nel cui atto di costituzione non sono previsti beneficiari finali, si rivela piuttosto complesso dare applicazione del principio per cui per tutti i tipi di *trust* l'imposizione proporzionale colpisce le attribuzioni ai beneficiari (21).

Scendendo più nel dettaglio, la particolarità del *charitable trust* risiede nella circostanza per cui l'effettivo e definitivo arricchimento di un soggetto diverso da colui che realizza l'atto dispositivo — rappresentante il fatto espressamente definito dalla Suprema Corte come indice della capacità contributiva tassabile ai sensi dell'art. 2 cit. — pare non verificarsi (22).

A ben vedere, l'atto con il quale il disponente pone i beni in *trust* non determina, infatti, alcun reale effetto traslativo con conseguente arricchimento dei beneficiari e — men che meno — del *trustee*, il quale, come più volte evidenziato, assume una titolarità solo formale dei beni in *trust*, facenti parte, a loro volta, di un patrimonio separato che mai andrà a confluire in quello del gestore.

Ciò posto, applicando in maniera “letterale” i principi delineati dalla Suprema Corte, dovrebbe presto giungersi alla conclusione per cui la motivazione addotta a supporto della tassazione immediata proporzionale al *trust* di scopo caritatevole si mostra, in realtà, del tutto priva di fondamento.

Ed infatti, pare opportuno osservare che se si procede nell'indagine funzionale all'individuazione del soggetto che abbia effettivamente ricevuto un arricchimento, non può che prendersi atto, in primo luogo, del fatto che i soggetti indeterminati a favore dei quali vengono gestite le somme non possono certo dirsi i beneficiari finali del *trust* ma solo coloro i quali trarranno vantaggio dalla gestione delle predette somme. Peraltro, non pare ultroneo aggiungere che, in ogni caso, difficilmente questi soggetti potranno essere concretamente individuati.

In secondo luogo, non pare corretto assumere che la clausola dell'atto istitutivo che indica che il *trust* — ovvero il *trustee* (si mantiene ancora questa duplice alternativa in ragione delle predette difficoltà che si rinvergono nell'individuazione del soggetto in capo al quale, a parere della Corte, si verifica il presupposto impositivo) — possa immediatamente utilizzare le somme in favore dei beneficiari determini il sorgere del presupposto impositivo inteso come l'effettivo e definitivo arricchimento di un soggetto diverso dal disponente e immediato destinatario dell'attribuzione. Ciò in quanto, come più volte evidenziato e come si vedrà ancora oltre, il *trust* non è titolare di soggettività passiva ai fini di imposte diverse da quelle dirette e il *trustee* risulta essere un mero gestore/amministratore dei beni vincolati (23).

Da ultimo, salvo la possibilità di tornare agli albori della *querelle* recuperando — e adattando — la prima lettura secondo cui la segregazione di beni rappresenta un fatto indice di capacità contributiva (24), non parrebbe dirsi in alcun modo sussistente in capo al disponente il presupposto impositivo così come individuato dalla Cassazione nell'arricchimento definitivo ed effettivo in quanto il disponente — se non altro per definizione — è il soggetto che si spoglia di beni e/o denaro e non quello che si arricchisce (25).

A tale riguardo, pare opportuno rilevare che l'esclusione della sussistenza del presupposto impositivo in capo al disponente (e, se possibile, anche in capo al *trustee*) è espressamente sancita anche dalla sentenza in commento.

A ben vedere, a seguito di pregevoli considerazioni secondo cui “la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese «esige l'oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza»”, i Giudici evidenziano che “in materia, tale indice non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione” e, quindi, se è vero che “non può negarsi che l'apposizione del vincolo, in quanto tale, determini per il disponente l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni ... in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale” è altresì vero che “in assenza di una simile utilità, e dell'interesse ad essa sotteso nel libero esercizio dell'autonomia negoziale delle parti, verrebbe finanche meno lo stesso fondamento causale del *trust* ...”.

In definitiva, il ragionamento si conclude riconoscendo che “questa utilità non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, quanto soltanto — “se” e “quando” il trust abbia compimento —, in capo al beneficiario finale”.

Con ogni probabilità, tale ultimo passaggio deve ritenersi dirimente ai fini di una compiuta valutazione sull'impatto delle motivazioni della Suprema Corte, in quanto consente di prendere atto della circostanza per cui, nei casi di *trust* particolari quali quello di scopo caritatevole, che non prevede alcun beneficiario finale, il presupposto impositivo — ove mai ravvisabile (26) — può riconoscersi solo ed esclusivamente in capo allo stesso *trust*.

La conclusione appena esposta parrebbe rappresentare il punto di partenza del ragionamento condotto dai primi autorevoli commentatori della sentenza in esame (27), i quali ritengono che gli approdi raggiunti dalla Suprema Corte costituiscano il risultato di una ragionevole applicazione dei principi enucleati nel filone del 2019.

In particolare, è stato opportunamente osservato, innanzitutto, che il presupposto

impositivo di cui all'art. 2 cit., ravvisato dalla Corte nel trasferimento effettivo e definitivo che comporta l'arricchimento di un determinato soggetto con contestuale depauperamento di un altro, potrebbe ben manifestarsi altresì nel momento in cui il disponente, con l'atto di segregazione, determini un definitivo assetto degli interessi sottesi alla costituzione del *trust*, realizzando la funzionalizzazione dei beni e dei diritti verso lo scopo individuato. In altri termini, l'atto di disposizione sarebbe già di per sé in grado di verificare quell'effetto traslativo dal carattere definitivo che la Suprema Corte richiede, poiché determina l'immediata disponibilità delle somme in capo al soggetto chiamato a gestirle per perseguire lo scopo prefissato.

Secondo la lettura della richiamata dottrina, la sentenza in esame dovrebbe dunque ritenersi legittima in quanto il presupposto impositivo, rappresentato dalla definizione dell'assetto degli interessi sottesi alla costituzione del *trust*, sarebbe ravvisabile — presumibilmente — in capo al *trust* stesso.

Si aggiunga, inoltre, che la correttezza della lettura della Suprema Corte sembrerebbe potersi dire avvalorata dall'ulteriore riflessione — di carattere strettamente materiale ma di particolare interesse soprattutto in ragione delle conseguenze sistematiche che potrebbero discendere da un suo eventuale sviluppo — secondo cui, facendo leva sulla piena assimilazione di un conferimento di somme ad un *trust* piuttosto che ad una fondazione, il *trust* può essere qualificato, al pari di un altro ente quale, per l'appunto, la fondazione, il soggetto beneficiario di un'erogazione liberale (28).

Posto che ambedue le argomentazioni possono ritenersi un valido supporto delle conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte nel caso in commento, non si può fare a meno di rilevare che l'incertezza in ordine ai profili soggettivi interessati dal meccanismo applicativo dell'imposta di successioni e donazioni rischia di svilirne la portata.

Più in dettaglio, appare evidente, infatti, che la fondatezza delle riflessioni elaborate presuppone la necessaria soggettivizzazione del *trust* in quanto, sia che si rifletta sulla configurazione del presupposto impositivo al momento della definizione dell'assetto degli interessi coinvolti così come determinati dal disponente, sia che si prediliga una prospettiva materiale, il ragionamento perviene alla medesima conclusione: il soggetto in capo al quale si concretizza il presupposto — da intendersi, in termini generali, come il definitivo effetto traslativo derivante dall'atto dispositivo — risulta essere proprio il *trust*.

Senonché, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 73 TUIR con espresso riferimento al comparto delle imposte dirette, il nostro ordinamento non qualifica il *trust* alla stregua di un soggetto passivo e, quindi, in altri termini, non ritiene che in capo a tale soggetto possa concretizzarsi una capacità contributiva tassabile secondo i meccanismi che regolano le altre imposte (29).

In definitiva, benché la lettura proposta si mostri verosimilmente in grado di declinare anche nel *trust* di scopo caritatevole quei principi enucleati dalla Suprema Corte che, di primo acchito, parrebbero difficilmente adattabili a tale peculiare fattispecie, non può non riconoscersi come le difficoltà incontrate nel tentativo di ricondurre ad un determinato soggetto il presupposto impositivo dimostrino la necessità di provvedere ad un migliore coordinamento dei profili oggettivi e soggettivi dell'imposta in parola. D'altra parte, il contenuto della previsione di cui all'art. 5, d.lgs. 346/1990, la quale definisce espressamente i soggetti passivi dell'imposta sulle successioni e donazioni, inserisce anche i "beneficiari per le altre liberalità" all'interno della categoria incisa dal tributo in parola; tale generale locuzione ben potrebbe costituire il giusto appiglio per sviluppare la teoria elaborata e, dunque, valutare un eventuale riconoscimento della soggettività passiva del *trust* anche ai fini del comparto impositivo in esame.

4. *I profili soggettivi dell'imposta di successioni e donazioni e l'operatività del principio della solidarietà tributaria.* — Le osservazioni appena esposte in ordine al mancato riconoscimento della soggettività passiva dell'unico ente/soggetto in capo al quale, data la peculiarità del *trust* di scopo, possa dirsi realizzato il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni rappresentano, con ogni probabilità, la sola giustificazione alle statuizioni con cui la Suprema Corte, applicando il principio della responsabilità solidale al comparto dell'imposta sulle successioni e donazioni, ha potuto riconoscere la sussistenza della legittimazione passiva del disponente.

In particolare, nel prendere atto della manifesta impossibilità di procedere al recupero dell'imposta presso il reale beneficiario — che sia il *trust* o che sia il *trustee*, sito in Nuova Zelanda —, la Corte di legittimità ha ritenuto corretto l'operato dell'Ufficio il quale, facendo leva sul rinvio che la disposizione di cui all'art. 60 d.lgs. 346/1990 compie a favore dell'art. 57 d.p.r. 131/1986, ha fatto ricorso all'istituto della responsabilità solidale (30) previsto dalla disciplina dell'imposta di registro anche con riferimento all'imposta di successioni e donazioni (31).

Tuttavia, la motivazione secondo cui il rinvio operato dall'art. 60, d.lgs. 346/1990 all'art. 57 del d.p.r. 131/1986 consente di ritenere il disponente coobbligato in solido al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni in quanto parte del negozio a cui l'imposta risulta collegata merita maggiori approfondimenti: ragionando in questa prospettiva, il rischio di riportare a galla la tesi che qualifica l'imposta sulle successioni e donazioni alla stregua di un'imposta sull'atto si rivela assai prossimo.

4.1. *La solidarietà passiva tributaria prevista dall'art. 57, d.p.r. 131/1986 per l'imposta di registro.* — L'analisi dei criteri di applicazione dell'istituto della responsabilità solidale al caso di specie richiede un preliminare approfondimento in ordine alla *ratio* sottesa alla

disposizione di cui all'art. 57, comma 1, d.p.r. 131/1986, che regola l'operatività della solidarietà tributaria (32) in materia di imposta di registro.

La previsione richiamata — rubricata “soggetti obbligati al pagamento dell'imposta” — dispone, in particolare, che “oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633,796,800 e 825 del Codice di procedura civile”.

Come risulta agevole evincere dal tenore letterale, la norma in esame stabilisce che tra coloro i quali hanno preso parte alla redazione dell'atto opera il principio della solidarietà passiva e, dunque, l'Erario può procedere a richiedere il versamento dell'imposta dovuta nei confronti di ognuno dei predetti soggetti.

La definizione dei confini soggettivi rilevanti per l'applicazione della solidarietà passiva recata dall'art. 57 cit. richiede la lettura della predetta norma in combinato disposto con l'art. 10, d.p.r. 131/1986, dedicato ai “soggetti obbligati a richiedere la registrazione”, i quali risultano essere, per quanto qui di rilievo, “a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4; b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati”.

Ai fini della ricostruzione delle regole che devono guidare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 57 cit. risulta, da ultimo, necessario — e, anzi, dirimente — procedere con la definizione del presupposto oggettivo dell'imposta in parola.

A tale proposito, pare opportuno osservare che l'imposta di registro costituisce un'imposta sull'atto, volta a colpire i trasferimenti di ricchezza in quanto ritenuti espressione indiretta della riconducibilità in capo ad un soggetto di un reddito o un patrimonio (33); il presupposto oggettivo dell'imposta in parole può dunque dirsi rappresentato dalla formazione dell'atto e ancorato, in particolare, alla dimostrazione, attraverso il predetto atto, del possesso di un determinato reddito o di un patrimonio da parte dei soggetti che lo sottoscrivono.

A questo punto, correlando le previsioni relative ai profili soggettivi del tributo in parola con il presupposto oggettivo, è possibile evidenziare che coloro i quali risultano tenuti al pagamento non coincidono con i soggetti che manifestano la capacità contributiva che tale

imposta intende colpire.

In particolare, le considerazioni sin qui svolte consentono di rilevare l'esistenza di una categoria di obbligati principali, individuati nelle parti contraenti, nelle parti in causa (per gli atti giudiziari) e nei rappresentanti delle società o enti esteri (per gli atti formati all'estero), e una categoria di responsabili d'imposta in solido con gli obbligati principali e rappresentati, più in dettaglio, da notai e ufficiali giudiziari per gli atti da essi redatti o autenticati o da cancellieri e segretari per atti giudiziari.

In altri termini, i soggetti passivi dell'imposta di registro sono le parti contraenti che pongono in essere l'atto o nel cui interesse l'atto viene sottoposto a registrazione in quanto è in capo a tali soggetti che si manifesta la capacità contributiva tassabile rappresentata dal possesso di un reddito o di un dato patrimonio.

Ben diversa è la posizione assunta dai pubblici ufficiali (*i.e.* notai e ufficiali giudiziari) poiché l'obbligazione posta a loro carico in quanto responsabili d'imposta deve definirsi come dipendente e derivante da una fonte distinta; tale fonte deve essere individuata, in particolare, proprio nella capacità contributiva manifestata dalle parti sottoscrivendo l'atto di cui deve essere compiuta la registrazione. La solidarietà passiva che opera nei confronti dei predetti soggetti si fonda, quindi, non sulla riconducibilità in capo a loro del presupposto impositivo bensì sulla funzione di ricezione o autenticazione di tale atto che essi devono assolvere (34).

In definitiva, l'obbligo del pubblico ufficiale sussiste solo e nella misura in cui esiste quello del debitore principale, a cui si affianca ma non si sostituisce; tuttavia, poiché nei rapporti con l'Erario il responsabile d'imposta si pone alla stessa stregua del debitore principale, il creditore può indifferentemente rivolgersi all'uno o all'altro.

Sulla scorta di quanto sinora evidenziato, pare dunque possibile individuare nell'art. 57, d.p.r. 131/1986 tanto un'ipotesi di solidarietà passiva paritetica quanto un'ipotesi di solidarietà passiva dipendente (35).

Ed invero, muovendo dalle generali considerazioni secondo cui la solidarietà passiva paritetica può dirsi applicabile ogniqualvolta la formulazione normativa voluta dal legislatore evidenzia che il verificarsi di un presupposto d'imposta può essere riferito a più soggetti i quali, quindi, si trovano, rispetto ad una distinta fattispecie, nella relazione posta dalla legge per la nascita dello stesso debito (36), essa risulta sicuramente disposta dall'art. 57, d.p.r. 131/1986, comma 1, per "le parti contraenti che hanno stipulato un atto, le parti in causa interessate alla registrazione di un atto giudiziale coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633,796,800 e 825 del Codice di

procedura civile”. Quanto alla solidarietà passiva dipendente, essa deve ritenersi applicabile, invece, nei confronti dei “pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto”: come si è chiarito, nei confronti di questi soggetti non può dirsi verificato il presupposto impositivo e l'obbligo di versare l'imposta sorge a loro carico solo ed esclusivamente in ragione del fatto che l'atto che hanno redatto, ricevuto o autenticato manifesta la capacità contributiva delle parti, reali soggetti passivi.

4.2. *L'applicazione della solidarietà passiva tributaria rispetto all'imposta sulle successioni e donazioni nel caso di specie.* — Ciò doverosamente premesso in ordine alla portata applicativa di cui all'art. 57, d.p.r. 131/1986, preme evidenziare, innanzitutto, che la bontà delle conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte in ordine alla legittimazione passiva del disponente, quanto meno in via paritetica, pare poter essere confutata *in nuce* poiché, se è vero che l'art. 60, d.lgs. 346/1990, rinvia all'art. 57 TUR, è altresì vero che tale rinvio opera espressamente “per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta ... per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni” e, soprattutto, che l'art. 5, comma 1, d.lgs. 346/1990 riconosce espressamente la categoria dei soggetti passivi stabilendo che “l'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi”.

Muovendo da un siffatto substrato normativo, pare ragionevole ritenere poco convincenti — per non dire del tutto errate — le statuizioni secondo cui, considerato che “l'imposta di successione e donazione del d.lgs. 346 del 1990, art. 60, rinvia alle norme in materia di registro” e “il d.p.r. n. 131 del 1986, art. 57, pone l'obbligo di corrispondere l'imposta a carico dei contraenti e, dunque, a tutte le parti di un negozio in via solidale” e considerato altresì che “nella specie lo stesso contribuente è parte del negozio, in quanto ha conferito i beni nel trust”, a parere degli Ermellini, “la sentenza impugnata ... del tutto correttamente ha ritenuto la parte contribuente obbligata in solido per le imposte collegate all'atto negoziale”.

Ad una prima lettura, parrebbe desumersi, infatti, che, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, il principio della solidarietà passiva trovi applicazione in forma paritetica rispetto al soggetto che ha ricevuto i beni poiché in capo al disponente si manifesta il presupposto impositivo — individuato nell'espressione di capacità contributiva derivante dalla realizzazione di trasferimenti di ricchezza — e, dunque, una capacità contributiva tassabile. Più in dettaglio, ciò che ha cura di evidenziare la Corte è la circostanza per cui il disponente risulti titolare della legittimazione passiva in quanto, avendo conferito i beni in *trust*, deve ritenersi “parte del negozio” e, dunque, stando alla previsione di cui all'art. 57 d.p.r. 131/1986, altresì gravato dell'obbligo di corrispondere l'imposta.

Ebbene, non può sfuggire che una tale applicazione della disposizione di cui all'art. 57 d.p.r. 131/1986, secondo cui colui che è parte di un negozio è tenuto in via solidale con gli altri contraenti al pagamento dell'imposta all'imposta sulle successioni e donazioni, equivale a qualificare l'imposta in parola alla stregua di un'imposta sull'atto (per lo meno rispetto a questo soggetto).

Ed infatti, se il soggetto rispetto al quale parrebbe dover operare la solidarietà — che si prova ad ipotizzare essere il *trust* — è tenuto al pagamento dell'imposta in ragione dell'arricchimento o, comunque, del vantaggio derivante dalla definizione dell'assetto degli interessi sottesi alla costituzione del vincolo, il fatto indice della capacità contributiva del disponente verrebbe rinvenuto nell'atto di disposizione con cui vengono conferiti i beni in *trust*.

Pertanto, seppure l'analisi di cui al par. 3.3. conduce a sostenere che il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni possa ben essere integrato anche dalla definizione dell'assetto degli interessi sottesi alla costituzione del *trust*, non si può fare a meno di rilevare l'illogicità — oltre all'assenza di fondamento normativo — della scelta di ritenere che il disponente sia coobbligato in solido per il pagamento dell'imposta in parola in ragione dell'atto di conferimento dei beni mentre il *trust* risulti inciso dal medesimo tributo in conseguenza dell'effettivo arricchimento ovvero della definitività dell'effetto traslativo o dell'assetto di interessi.

In questa maniera, si perviene, infatti, alla anomala conclusione per cui l'imposta in esame risulta dovuta da due soggetti manifestanti indici di capacità contributiva diversi, con la conseguente inevitabile prosecuzione dell'annosa diatriba in ordine a quale sia il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni con specifico riguardo al *trust* e, soprattutto, con significative difficoltà pratiche rispetto alle modalità di determinazione e ripartizione del *quantum debeatur* riferibile a ciascuno (37).

Le critiche appena elaborate con riferimento all'estensione *sic et simpliciter* della solidarietà passiva di cui all'art. 57 d.p.r. 131/1986 ad altre imposte indirette diverse da quella di registro possono dirsi condivise dalla dottrina espressasi in relazione a quelle pronunce — di merito e legittimità — che, con riguardo a fattispecie in cui venivano pretese le maggiori imposte ipo-catastali, hanno riconosciuto la qualifica di responsabile di imposta anche in capo al guardiano di un *trust* in quanto “parte contraente” dell'atto istitutivo (38).

A questo riguardo, è stato opportunamente evidenziato che la riconduzione del guardiano del *trust* nella categoria dei soggetti solidalmente obbligati per il pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipo-catastali relative all'atto attraverso il quale il predetto guardiano viene nominato si pone in aperto contrasto con il principio della capacità contributiva incisa tanto dall'imposta di registro quanto dalle imposte ipo-catastali.

Come sopra evidenziato, l'imposta di registro è volta a colpire la manifestazione di ricchezza del contribuente che, sottoscrivendo un determinato atto, dimostra il possesso di un dato reddito o patrimonio. Quanto alle imposte ipo-catastali, gli artt. 1 e 10 del d.lgs. 347/1990 individuano il fatto indice della capacità contributiva tassabile rispettivamente nelle "formalità di trascrizione iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari" e nell'esecuzione delle volture catastali.

Pertanto, a meno che esigenze di semplificazione dei rapporti con il Fisco e/o di garanzia del debito erariale non giustifichino una riconducibilità in capo al guardiano di una responsabilità solidale dipendente, non si vede come il soggetto chiamato dall'Agenzia in tali circostanze al versamento dell'imposta possa legittimamente rientrare nel novero dei soggetti passivi di cui agli artt. 10 e 57 d.p.r. 131/1986, per quanto riguarda l'imposta di registro, e di cui all'art. 11 d.lgs. 347/1990, per quanto concerne le imposte ipo-catastali.

Tornando al caso di specie, a fronte delle suesposte perplessità — e con ragionevole riguardo all'interesse di tutelare il gettito erariale —, sarebbe stato più coerente — ancorché in assenza di un reale appiglio normativo (39) — affermare che il disponente debba ritenersi responsabile non in via paritetica e, quindi, in quanto parte del contratto, ma piuttosto in forma dipendente e, dunque, a titolo di garanzia. Non pare ultroneo rimarcare la netta distinzione tra solidarietà paritetica e solidarietà dipendente in quanto mentre la prima opera tra tutti i soggetti in capo ai quali è direttamente imputabile il presupposto d'imposta, la seconda può essere applicabile a coloro ai quali è invece riferibile esclusivamente l'effetto giuridico che sorge dal verificarsi della fattispecie di cui è titolare il debitore principale.

La prospettiva appena illustrata — che, per vero, non sembra sia stata seguita dalla Suprema Corte —, parrebbe risultare la sola in grado di giustificare l'intestazione dell'atto impositivo al disponente il quale, benché rappresenti l'unico soggetto del tutto estraneo alla configurazione del presupposto così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità del 2019 (40), può così essere chiamato a rispondere a titolo di garanzia e con il diritto di rivalersi, poi, sull'effettivo beneficiario (41).

Tuttavia, il riconoscimento di una solidarietà passiva dipendente e non paritetica avrebbe richiesto il "difficile" sforzo, sul piano sostanziale, di individuare precisamente il soggetto in capo al quale si verifica, nel caso di specie, il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni ...

5. *Considerazioni conclusive.* — Alla luce della presente analisi, non si può fare a meno di rilevare che se è vero che la particolarità dello strumento del *trust* e i caratteri peculiari della vicenda *sub iudice* non consentono un'agevole applicazione dei principi enucleati

dalla più recente giurisprudenza di legittimità, è altresì vero che le motivazioni addotte nel caso di specie dai Supremi Giudici potrebbero mettere in discussione la reale portata risolutiva delle sentenze del 2019.

A questo riguardo, pare opportuno osservare, infatti, che, dopo aver sviluppato un ragionamento fondato sui medesimi argomenti che, nelle coeve pronunce, le avevano consentito di decidere a favore dell'applicazione dell'imposta di successioni e donazioni esclusivamente al momento del trasferimento definitivo ai beneficiari finali, la Suprema Corte, compie una brusca frenata: la pronuncia in esame, evidenzia, infatti, la concreta possibilità che il presupposto così possa realizzarsi già "in entrata" laddove "dall'atto istitutivo del trust sia possibile individuare la chiara volontà di realizzare il trasferimento di beni in capo ai beneficiari e questi ultimi siano ben identificabili nel negozio".

Le considerazioni sinora sviluppate conducono verso una valutazione necessariamente critica di tale approdo il quale — lungi dal mostrarsi coerente con le direttrici stese dalle varie pronunce emesse nel 2019 — palesa tutte le difficoltà che la libertà negoziale insita nell'utilizzo dello strumento del *trust* può far sorgere al momento dell'individuazione del trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette.

Come si è cercato di rilevare nel corso di questa trattazione, applicando pedissequamente i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità del 2019, l'assoggettamento ad imposta sulle successioni e donazioni dovrebbe ritenersi del tutto escluso in presenza di un *trust* la cui funzione non prevede un definitivo trasferimento a favore di beneficiari (che non necessariamente devono essere individuati, ma possono anche solo risultare individuabili e poi concretamente identificabili dal *trustee* al momento dell'atto di trasferimento). Rimangono salve, ovviamente, le pregevoli argomentazioni proposte dalla dottrina le quali, tuttavia, senza un ulteriore sviluppo, rischiano di rimanere prive di concreti appigli normativi.

Le criticità che contraddistinguono la pronuncia in commento si amplificano, poi, se si presta attenzione agli aspetti che interessano il profilo soggettivo dell'imposta in parola.

Più nel dettaglio, appare evidente, infatti, che l'assenza di una precisa identificazione del soggetto manifestante la capacità contributiva tassabile ai sensi dell'art. 2, comma 47, D.L. 262/2006 rappresenta un grave *vulnus* nella motivazione secondo cui l'imposta proporzionale sulle successione e donazione può legittimamente applicarsi al momento del conferimento dei beni in *trust*, con formale intestazione di titolarità al *trustee*, in quanto l'attuazione del disegno voluto dal disponente determina il verificarsi del presupposto di cui all'art. 2, comma 47, D.L. 262/2006. Ne discendono obiettive difficoltà nel cogliere la *ratio* della decisione a cui pervengono i Giudici anche — e soprattutto — riflettendo sulla circostanza per cui — lo si è poc'anzi evidenziato — lo sviluppo del ragionamento pareva

condurre ad esiti diametralmente opposti rispetto a quelli definitivamente raggiunti.

Rimanendo sul fronte soggettivo — da cui discendono inevitabili ripercussioni anche sul piano oggettivo dell'imposta in parola —, l'attività interpretativa si rivela ancor più complessa, poi, nel momento in cui si cerca di comprendere la logica sottesa alla scelta di ritenere corretta l'applicazione del principio di solidarietà passiva paritetica poiché, in tal maniera, si suggerisce un ritorno alla qualificazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alla stregua di un'imposta sull'atto. E ciò tanto più perché non risulta chiaro tra quali soggetti la predetta solidarietà debba dirsi applicabile.

Ebbene, fermo restando il pregevole lavoro svolto tanto dalla Suprema Corte quanto dalla dottrina che la coadiuva con un costante aggiornamento, pare dunque evidente che qualsiasi tentativo di ricostruire l'*iter* logico adottato in questa sentenza si interrompe nel momento in cui si cerca di individuare quale soggetto abbia manifestato la capacità contributiva richiesta ai fini dell'assoggettamento ad imposta sulle successioni e donazioni.

In definitiva, senza escludere l'ipotesi che tale pronuncia possa costituire il risultato di ragionamenti ampiamente condizionati da esigenze di tutela del gettito fiscale e da una visione distorta dell'utilizzo del *charitable trust* (42), non resta che auspicare un intervento risolutivo che, se non vedrà protagoniste le Sezioni Unite, dovrà necessariamente muovere dal legislatore.

In questo secondo caso, potrebbe prospettarsi una duplice possibilità: da un lato, procedere alla soggettivizzazione del *trust* per ogni comparto impositivo; dall'altro, muovendo dai “fattori comuni” rinvenuti dalla Suprema Corte, predisporre una normativa *ad hoc* per l'imposizione indiretta degli strumenti in parola, definendo un presupposto impositivo che possa sorgere, alternativamente ed in base al disegno voluto dal disponente, in capo ai beneficiari finali, ove individuati, o al *trust* medesimo, ove identificabile come *trust* di scopo.

Note:

(1) Nei passaggi cruciali della sentenza non viene chiarito dalla Suprema Corte in capo a quale soggetto (trustee o trust) si sarebbe manifestato il presupposto impositivo. In ragione di ciò, pare opportuno, nel corso di questa trattazione, fare riferimento comunque ad entrambi i “soggetti”, salvo poi tentare di risolvere quello che ben può essere sin da subito definito come il *punctum dolens* della vicenda attraverso l'analisi condotta nel par. 3.3.

(2) Così Tassani, La terza via interpretativa della Cassazione su trust e vincoli di destinazione, in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2018, 624 il quale, nel commento a margine della sentenza n. 13626 del 30 maggio 2018, relativa ad un trust liquidatorio (il quale, come si vedrà oltre, rappresentando un trust funzionale al soddisfacimento degli interessi dei creditori, non può in alcun modo rientrare nell'ambito di applicazione di un'imposta che

opera in presenza di trasferimenti a carattere liberale o comunque gratuito), evidenzia che, in detta circostanza, il tentativo della Corte di allinearsi ai più recenti precedenti che avevano sposato la teoria della tassazione al momento del trasferimento al beneficiario finale è sfociato in una soluzione discutibile. Ed invero, l'Autore ha cura di evidenziare che il fatto che il vincolo di destinazione venga considerato “idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati” e che il “trasferimento a favore dell'attuatore” risulta in grado di fare emergere “la potenziale capacità economica del destinatario immediato del trasferimento” desta molte perplessità per via dell'attribuzione — ancora una volta — di un autonomo rilievo al momento dell'apposizione del vincolo. Pare opportuno aggiungere che la richiamata pronuncia rimarca ulteriori (e connesse) criticità in ordine all'individuazione del soggetto in capo al quale si verifica il presupposto impositivo: tanto è vero che, nel caso di specie, parrebbe che il beneficiario e, dunque, il soggetto che riceve l'attribuzione idonea a giustificare il prelievo fiscale di cui all'art. 2 cit., sia il trustee. Muovendo dalla nota funzione gestoria assunta dal trustee, deve, tuttavia, ritenersi pacifico che una tale affermazione risulti del tutto priva di fondamento.

(3) La circolare n. 3/E del 2008 precisa che l'autonomia del trust pare trovare conferma anche nella volontà del legislatore che ha riconosciuto espressamente la soggettività passiva dello strumento in esame ai fini delle imposte sui redditi inserendolo nell'elenco dei soggetti di cui all'art. 73 TUIR.

(4) Quanto alle altre imposte indirette collegate con la costituzione del trust, l'Agenzia evidenzia che le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale sono dettate dal Testo Unico di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ove viene specificato, più in dettaglio, che le stesse sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti. Le imposte in esame sono dovute in misura proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel trust, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti. Pertanto, sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

(5) Con riguardo alla posizione dell'Amministrazione finanziaria, pare, tuttavia, condivisibile l'osservazione di Corasaniti, L'imposizione indiretta dei trust liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità, in *Trusts att. fid.*, 2019, 307-308, il quale ha cura di evidenziare che potrebbe rinvenirsi uno spiraglio che dia spazio ad un cambio di rotta nella Consulenza giuridica n. 954-19/2017, fornita in risposta al quesito sottoposto da ABI in ordine alle imposte indirette applicabili ai patrimoni separati costituiti a seguito di operazioni di cartolarizzazione. Ed infatti, prima di scendere nel dettaglio del caso specifico, l'Ufficio pare precisare, in un'ottica generale, che l'assoggettamento all'imposta di successioni e donazioni presuppone che la costituzione del vincolo di destinazione abbia determinato altresì il trasferimento della proprietà dei beni segregati. Posto che, secondo le richiamate

circolari dell'Agenzia delle entrate, il trust rientra a pieno titolo nel novero dei vincoli destinazione, i chiarimenti spesi nella richiamata consulenza potrebbero ritenersi validi anche nell'ottica di una nuova interpretazione del regime fiscale delle imposte indirette dei trust.

(6) Per un aggiornato approfondimento sulla storia giurisprudenziale della fiscalità indiretta del trust si v. Supino, La tassazione indiretta dei trust nella giurisprudenza di legittimità: un ritorno al passato o uno sguardo al futuro?, in *Trusts att. fid.*, 2020, 678. Un contributo rilevante è stato offerto anche dalla giurisprudenza di merito la quale, seppur con un approccio molto casistico e, conseguentemente, non omogeneo, ha offerto spunti di riflessione significativi per il lavoro del Supremo Consesso.

(7) Si fa riferimento, in particolare, a Cass., ord. nn. 3735, 3737, 3886 e 5322/2015. Sul punto, si v. Salvini, L'imposta sui vincoli di destinazione, in *Rass. trib.*, 2016, 925 ss.

(8) Unanimemente, in questi termini, cfr. le pronunce menzionate in nt. 4.

(9) Sul punto si v. Salvini, (nt. 7), 952; Bizioli - De Nardi - Lupi, Vincoli di destinazione: modalità applicativa del tributo successorio o fantomatica imposta autonoma?, in *Dialoghi trib.* 2015, 1, 108, Tassani, Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?, in *Trusts att. fid.*, 2015, 4, 351.

(10) Cfr. Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614, poi confermata anche dalla pronuncia del 17 gennaio 2019, n. 1131.

(11) In tale contesto, ha un ruolo significativo anche la pronuncia n. 25478 del 18 dicembre 2015. La sentenza in esame, ancorché riferendosi ad una fattispecie antecedente al d.l. n. 262/2006, evidenzia la nuova prospettiva che accoglie la visione unificante del trust liberale e dei trasferimenti che questo sottende e stabilisce, dunque, l'inapplicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale, dovendosi escludere, peraltro, anche l'esistenza di assetti onerosi. Si rivelano interessanti i passaggi con cui gli Ermellini avevano chiarito che “non è dato sottoporre l'atto costitutivo di un trust a imposizione proporzionale immediata, essendo quell'atto non in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee” in quanto “l'acquisto da parte del trustee ... costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell'effetto finale successivo, che si determina nell'attribuzione definitiva del bene al beneficiario” e, a ben vedere “solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta di trasferimento di ricchezza”. Sul punto, cfr. Stevanato, Trust liberali e imposizione indiretta, uno sguardo al passato rivolto al futuro?, in *Corr. trib.*, 2016, 676.

(12) Cfr. Cass., 17 gennaio 2018, n. 975 , la quale ha affrontato — e risolto — un altro delicato profilo emerso in ordine allo strumento del trust e, in particolare, all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa o in misura proporzionale all'atto di dotazione approfondendo i diversi concetti di onerosità e patrimonialità del conferimento in trust.

(13) A questo proposito, si v. Cass., 13 giugno 2018, n. 15469 la quale, seppure con riferimento ad un trust costituito prima della reintroduzione dell'imposta di cui al d.lgs. 346/1990, ha riconosciuto che non poteva trattarsi di un'operazione a contenuto

patrimoniale assoggettabile ad imposizione proporzionale, decidendo, dunque, a favore della tassazione fissa ai fini dell'imposta di registro.

(14) Cfr. Cass., 13 giugno 2018, n. 15468 . Nel medesimo solco, si inseriscono anche la già menzionata Cass., 30 maggio 2018, n. 13626, relativa ad un trust solvendi causa e le pronunce di cd. “gemelle” nn. 31445 e 31446 del 2018, concernenti, rispettivamente, un trust di garanzia e un trust autodichiarato (con particolare riguardo a queste ultime pronunce si v. il commento di Mauritano, La tassazione dei trust di garanzia (e non solo): le ordinanze gemelle, della Corte di Cassazione, in *Notariato*, 2019, 209 ss.) e n. 734 del 15 gennaio 2018, le quali, in buona sostanza, attribuiscono “rilevanza dirimente al fatto che il beneficiario sia designato già con l'atto istitutivo del trust, in modo da denotare «sin da subito» la sussistenza nel disponente della volontà di trasferire a questi il bene in dotazione, con conseguente applicazione immediata dell'imposta proporzionale”. A questo punto, vale la pena precisare altresì che la scelta della Suprema Corte di assoggettare ad imposta sulle successioni e donazioni in via proporzionale dei trasferimenti che, lungi dall'essere connotati da liberalità e/o gratuità, hanno funzione solutoria e, dunque, possono definirsi, per l'appunto, onerosi è particolarmente criticata da Tassani, *Trust onerosi e imposte sui trasferimenti: il nuovo approccio teorico della Suprema Corte*, in *Corr. trib.*, 2019, 2, 190 ss.; Mastellone, *Tributi indiretti sugli apporti in trust e ultime “scosse di assestamento della Cassazione”*, in *Dir. prat. trib.* 2019, 634 ss.

(15) Sulla bontà della classificazione in trust traslativi e non traslativi aleggiano dubbi. In particolare, dal momento che ogni trust che possa dirsi tale produce un effetto traslativo che, nell'ipotesi più “difficile” quanto meno si estrinseca nella fuoruscita dal patrimonio del disponente dei beni conferiti in trust, questa distinzione pare avere l'esclusiva funzione di individuare il presupposto impositivo in capo al trustee laddove non sia possibile cogliere la presenza di beneficiari finali individuati. Tali riflessioni torneranno utili nel par. 3.3.

(16) Con ogni probabilità, queste considerazioni hanno condotto i Giudici di legittimità a riconoscere nel caso di specie la sussistenza del presupposto impositivo.

(17) Per un'ampia riflessione in ordine alla struttura giuridica del trust si v. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, Cedam, 2019.

(18) Si fa riferimento, in particolare, alle sentenze pubblicate il 21 giugno 2019, nn. 16669, 16700, 16701, 16702, 16703, 16704 e 16705, precedute dalle pronunce pubblicate il 7 giugno 2019, nn. 15453, 15455 e 15456 e seguite dalla sentenza pubblicata il 17 luglio 2019, n. 19167 e dalle sentenze pubblicate il 12 settembre 2019, nn. 22754, 22755, 22756, 22757 insieme alla decisione, n. 22758, oggi in commento.

(19) A questo proposito, vale la pena osservare che si sono registrate anche ipotesi di trust cd. nudo — la cui effettiva riconducibilità allo schema del trust è stata correttamente contestata — in cui i beneficiari parrebbero risultare titolari di diritti immediatamente esercitabili nei confronti dei beni in trust. A proposito della posizione giuridica assunta dai beneficiari, si v. il contributo di Sabbi, *Riflessioni sulla figura del beneficiario finale dei trust nelle imposte sui trasferimenti a margine di una discutibile proposta di legge*, in *Rass. trib.*, 2018, 29 ss.

(20) Agli approdi così raggiunti, la Suprema Corte affianca un'ulteriore riflessione: con ogni probabilità, laddove si possa accertare un trasferimento immediato ed individuabile, non si può parlare di trust. In tali circostanze, la questione non deve, dunque, ritenersi limitata al trattamento fiscale ma, al contrario, richiede una necessaria e preliminare ricostruzione della struttura civilista dello strumento utilizzato.

(21) In tale contesto, pare utile osservare che, nella richiamata Cass., 13 giugno 2018, n. 15468 anch'essa relativa ad un trust di scopo, la Cassazione ha rinviato ai giudici di merito per verificare se ci fosse stato un "reale arricchimento dei beneficiari" e non del trust o del trustee.

(22) La particolare incertezza in ordine all'individuazione del soggetto passivo — talvolta inquadrato dalla Corte nel disponente, altre volte nei beneficiari finali ed altre volte ancora non è stato specificato — è già stata rimarcata da Salvini, (nt. 4) e Stevanato, Tassazione fissa per il trust autodichiarato - Il new deal della Suprema Corte sull'imposizione indiretta del trust: giù il sipario sull'imposta sui vincoli di destinazione?, in GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2017, 1. Sul punto si v. anche Sabbi, (nt. 21), il quale evidenzia come, in aperto contrasto con la lettura da sempre adottata dalla stessa Agenzia, la maggior parte degli atti impositivi volti al recupero delle imposte sulle successioni e donazioni siano notificati al trust o al trustee o ad entrambi, senza che assuma rilievo l'eventuale individuazione dei beneficiari.

(23) Sul punto, non si può fare a meno di rilevare che, in passato, la giurisprudenza di merito ha pronunciato sentenze con cui ha accolto le pretese del contribuente proprio per carenza del presupposto dell'arricchimento in capo ai beneficiari. In particolare, la sentenza della CTP di Milano n. 3609/42/2015 ha affermato espressamente che "appare illegittimo ritenere soggetto passivo della pretesa il trustee posto che quest'ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo lo statuto ma non certamente nel suo interesse" (conf. CTP Milano n. 2230/29/2016; n. 433/19/2017).

(24) In quest'ottica, potrebbe essere fondata la lettura secondo cui, dal momento che il presupposto risulta essere rappresentato dalla mera segregazione, allora il soggetto che realizza la predetta segregazione manifesta quella capacità contributiva tassabile. Ragionando ancora secondo questa prospettiva che individua il presupposto dell'imposta di cui all'art. 2 nella mera segregazione, potrebbe pure ritenersi fondata l'attribuzione di una responsabilità solidale paritetica in capo al soggetto disponente. Sul tema si tornerà nel par. 4.

(25) Come meglio si vedrà oltre, la sentenza in esame ritiene, infatti, sussistente la legittimazione passiva del disponente in ragione dell'operatività per l'imposta di successioni e donazioni del principio di responsabilità solidale.

(26) Si ritiene opportuno evidenziare che la sentenza stessa riconosce la tassazione in maniera differita ed eventuale, accettando, di fatto, la possibilità che, durante la vita del trust, il presupposto dell'imposta di successioni e donazioni potrebbe non verificarsi.

(27) Cfr. Tassani, Le diverse tipologie di trust tra imposizione "in entrata" ed "in uscita", in Trusts att. fid., 2020, 366.

(28) Come osservato da Tassani, (nt. 27), non pare ultroneo rilevare che l'eventuale soggettivizzazione del trust ne determinerebbe la possibile qualificazione alla stregua di un ente del terzo settore con le ulteriori conseguenze derivanti dalla riconducibilità di prestazioni quali le erogazioni liberali all'interno della disciplina di favore per essi prevista.

(29) Pare comunque opportuno evidenziare che l'eventuale scelta di procedere alla soggettivizzazione del trust per cercare "risolvere" il tema dell'assoggettamento ad imposta sulle successioni e donazioni in caso di trust di scopo liberale che non prevedono il trasferimento ai beneficiari finali potrebbe determinare che, a catena, anche i trust di scopo onerosi, quali quelli liquidatori, vengano ritenuti soggetti e, dunque, possano essere chiamati al versamento delle imposte di registro e ipocatastali sui trasferimenti effettuati nei loro confronti.

(30) A questo riguardo, vale la pena evidenziare che Busani, L'imposta di successione e donazione, Milano, Ipsoa, 2020, 923, ha posto in dubbio persino la possibilità che l'attuale imposta sulle successioni e donazioni possa essere assoggettata al principio della responsabilità solidale di cui all'art. 36, per essa espressamente prevista. In particolare, l'autore specifica che, in ragione del fatto che a seguito della reintroduzione dell'imposta il legislatore ha previsto che questa possa ora essere regolata dal d.lgs. 346/1990 in quanto compatibile, essendosi verificato un mutamento nell'individuazione del presupposto impositivo, pare difficile ipotizzare che tale disposizione possa ritenersi effettivamente e correttamente applicabile.

(31) Le conclusioni raggiunte sul punto dalla Suprema Corte confermano quanto già riconosciuto in sede di merito dalla Commissione Regionale con la sentenza n. 1478 del 21 marzo 2017. Tuttavia, pare opportuno rilevare che la sentenza di secondo grado ha fondato le proprie conclusioni su argomenti diversi e, allineandosi alla giurisprudenza di legittimità del 2015 secondo cui l'imposta reintrodotta dall'art. 2, comma 47, d.l. 262 del 2006 costituirebbe un'imposta autonoma volta a colpire la costituzione di vincoli di destinazione", ha riconosciuto che proprio tale lettura "... svincola la fattispecie dal precetto della mancanza di solidarietà, proprio delle imposte di successione e donazione, e la coniuga con il precetto proprio della tassazione degli atti, contenuto nell'art. 57, co.1 del D.P.R. n. 131 del 1986". Sul punto, si tornerà meglio oltre.

(32) Per maggiori approfondimenti sull'istituto della solidarietà tributaria in generale, si v. Fantozzi, La solidarietà nel diritto tributario, Torino, Utet, 1968 e, più di recente, Picciaredda, La solidarietà tributaria - Linee di tendenza, Roma, Aracne, 2017.

(33) Per completezza espositiva si ritiene opportuno precisare che il tributo del registro può atteggiarsi tanto come imposta quanto come tassa. Mentre, come anticipato, nel primo caso il presupposto è rappresentato dalla stipula o formazione di un atto a contenuto economico, nel secondo caso, quando assume le vesti di una tassa, il registro ha come presupposto la prestazione di un servizio e, quindi, la sola registrazione e conservazione di un atto.

(34) Sul punto si v. anche Sola, Solidarietà passiva nell'assolvimento dell'imposta di registro: il pagamento al notaio rogante libera i contribuenti, in Dir. prat. trib., 2013, 53.

(35) Sulle ipotesi di solidarietà passiva tributaria si vedano, tra gli altri, Fantozzi, *Il diritto tributario*, Torino, Utet, 2012, 450 ss.; Russo, *Manuale di diritto tributario, Parte generale*, Milano, 2007, 189 ss.; Castaldi, *Solidarietà tributaria*, in *Enc. giur.*, XXIX, Roma, Treccani, 1993; Falsitta, *Manuale di diritto tributario*, Padova, Cedam, 2015, 272.

(36) Come evidenziato da Fedele, *La solidarietà tra più soggetti coinvolti nel prelievo*, in *La casa di abitazione tra normative vigenti e prospettive*, III, *Aspetti finanziari e tributari*, Milano, Giuffrè, 1986, 509 ss, questa lettura si pone in linea con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. in quanto, in ragione del fatto che il presupposto d'imposta è suscettibile di riferirsi ad una pluralità di soggetti, ciascuno di essi manifesta la propria capacità.

(37) A questo proposito, pare, infatti, opportuno osservare che l'art. 57 TUR istituisce l'obbligazione solidale tra i soggetti tenuti al versamento del tributo, senza specificare la quota imputabile a ciascuno di essi. Ciò comporta che la disciplina di riferimento venga rappresentata dalla disposizione civilistica di cui all'art. 1298 c.c., a tenore del quale l'intera prestazione deve ritenersi equamente divisa tra tutti i coobbligati. Conseguentemente, per effetto del disposto di cui all'art. 1299 c.c., il debitore che paga per intero il tributo ha diritto di rivalersi nei confronti degli altri coobbligati per la parte imputabile a ciascuno di essi.

(38) Cfr., in particolare, CTR Veneto, sent. n. 85 del 2018 e Cass., 12 settembre 2019, n. 22755, peraltro coeva alla pronuncia in commento.

(39) Non si può far a meno di rilevare, infatti, che la previsione di cui all'art. 57, comma 1, d.p.r. 131/1986 risulta evidentemente volta ad attribuire una funzione di garanzia e di semplificazione nell'ambito della procedura di riscossione ai soggetti a cui spetta l'esecuzione di determinate formalità (i.e. notaio o pubblico ufficiale) e in capo ai quali, dunque, è lecito riconoscere una responsabilità solidale dipendente. Ciò posto, pur volendo tentare di riconoscere anche in capo al disponente una responsabilità solidale a titolo di garanzia, sorgerebbe, dunque, il problema legato all'assenza di un supporto normativo in quanto pare difficile poter assimilare il disponente al notaio o al pubblico ufficiale.

(40) Discorso ben diverso dovrebbe svilupparsi qualora — come non si auspica che accada — si volesse ritornare alla prima lettura della Corte secondo cui la mera segregazione costituiva di per sé sola indice di capacità contributiva. Seguendo questa (anacronistica) impostazione potrebbero infatti ben ritenersi tenuti a rispondere in via solidale e paritetica tutti i soggetti che hanno partecipato all'atto in quanto in capo a ciascuno di essi potrebbe verificarsi il presupposto impositivo che discende dagli effetti della segregazione.

(41) Sul punto, si v. Miccinesi, *Solidarietà nel diritto tributario*, in *Dig. comm.*, vol. XIV, Torino, Utet, 1997, 446, secondo il quale, dal momento che la coobbligazione solidale dipendente pone l'obbligo del pagamento del tributo a carico di un soggetto completamente estraneo alla manifestazione di capacità contributiva che ha generato il debito d'imposta, per evitare il contrasto con l'art. 53 Cost., il coobbligato dipendente ha un diritto illimitato di rivalersi sul debitore principale.

(42) Sorge spontaneo, infatti, chiedersi, quid iuris se il disponente avesse conferito in trust un importo più ridotto e, soprattutto, se tali assegni fossero stati gestiti da un trustee italiano e non neozelandese.